



CIRCOLARE INFORMATIVA

CNPR

(marzo – giugno 2019)

A cura dei Delegati Territoriali

Giuseppe GARIGLIO
Giuseppe SCOLARO
Salvatore REGALBUTO
Luca VATTEONE

Obblighi per i soci di associazioni professionali e STP (società tra professionisti)

I soci di associazioni professionali o di STP devono comunicare e trasmettere a CNPR, gli atti costitutivi e le quote di partecipazione.

Queste informazioni vanno trasmesse all'atto della comunicazione a CNPR della costituzione dell'associazione professionale, ovvero della STP.

Dato che ai fini fiscali l'atto costitutivo od altra scrittura possono essere redatti anche successivamente all'inizio del periodo, ma in ogni caso non oltre il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, la comunicazione a CNPR va effettuata non appena operata la modifica.

Anche la cessazione dello svolgimento dell'attività professionale in forma associata o societaria, va comunicata immediatamente a CNPR per poter permettere di calcolare in modo esatto la contribuzione dovuta.

La contribuzione per i soci di associazioni professionali oppure di STP

Il Regolamento di CNPR pone l'obbligo della contribuzione in capo agli iscritti, sia se esercitano l'attività in forma individuale, sia se la esercitano in forma associata (associazione professionale) ovvero tramite una STP (società tra professionisti).

Oltre l'obbligo della contribuzione, è sancito anche l'obbligo della comunicazione dei dati reddituali (reddito professionale e volume di affari prodotto ai fini Iva), che va effettuata entro il 31 luglio di ogni anno.

E' obbligatoriamente iscritto alla CNPR sia il commercialista, sia l'esperto contabile che, iscritto all'Ordine, svolge la professione.

Mentre la disciplina delle associazioni e delle STP è contenuta in apposite disposizioni di legge, gli obblighi di natura previdenziale sono contenuti nel Regolamento della previdenza.

Per la quantificazione della contribuzione dovuta, i redditi prodotti vanno assoggettati alla contribuzione soggettiva e il volume di affari alla maggiorazione del 4% a titolo di contributo integrativo.

La seconda parte del comma 2 dell'art. 8 del Regolamento della previdenza della Cnpr dispone infatti che "il reddito prodotto dal socio di STP costituisce ai fini previdenziali reddito professionale da assoggettare al contributo soggettivo...".

I commi 5, 6 e 7 dell'art. 10 disciplinano invece la contribuzione integrativa e stabiliscono che:

- le associazioni devono applicare la maggiorazione percentuale per la quota di competenza di ciascun professionista che ne fa parte;
- l'ammontare dovuto è calcolato in base alla percentuale degli utili spettanti al professionista;
- la maggiorazione percentuale dovuta dal professionista che partecipa in una società tra professionisti, iscritto all'Associazione, è determinata applicando al volume d'affari complessivo della società tra professionisti il rapporto fra la percentuale di partecipazione dell'iscritto agli utili della società tra professionisti e l'ammontare complessivo degli utili dei soci della società tra professionisti iscritti a ordini, albi e collegi. Questo passaggio si è reso necessario per ripartire la quota del socio non professionista sui soci professionisti.

Consideriamo, a titolo di esempio, un'associazione professionale composta da 4 professionisti che partecipano tutti nella stessa misura (che per semplicità hanno tutti il contributo integrativo al 4%): sia il reddito che il volume di affari verranno imputati in capo agli associati nella misura del 25%.

Consideriamo ora la stessa situazione in una STP all'interno della quale è presente un socio non professionista: il reddito verrà imputato in base alla partecipazione agli utili, mentre per il volume di affari del singolo professionista, come previsto all'art. 10 del Regolamento della previdenza, si dovrà

operare il rapporto tra la propria quota e la somma delle quote dei professionisti e quindi il volume d'affari sarà imputato a ciascun socio professionista nella misura del 33% ($25/75=33\%$). Il soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo, ancorché introitato dalla STP o dall'associazione professionale, è e resta l'iscritto.

Ovviamente, dato che la contribuzione fa capo all'iscritto, anche nel caso di svolgimento della professione in forma associata o tramite STP, l'associato o il socio possono scegliere di versare la metà del contributo soggettivo e l'integrativo senza minimo se di età inferiore a 38 anni, così come possono scegliere di calcolare il contributo soggettivo su un reddito superiore all'importo massimo stabilito di anno in anno.

Comunicazione dati reddito professionale e volume d'affari IVA (ex modello A19)

Il **31 luglio 2019** è l'ultimo giorno utile per inviare all'Associazione i dati del reddito professionale e del volume d'affari ai fini Iva prodotti nell'anno 2018.

Per comunicare detti dati è sufficiente accedere all'Area riservata, sezione "Disposizioni e dichiarazioni redditi/Inserimento Dati reddito" del sito www.cassaragionieri.it, all'interno della quale sono presenti le istruzioni per la compilazione.

Con la medesima procedura si possono dichiarare anche i dati di anni precedenti, ove mancanti. E' sufficiente selezionare l'anno di competenza ed inserire i dati richiesti.

La normativa vigente prevede, nel caso di omessa o ritardata comunicazione, l'applicazione della seguente sanzione:

- euro 40,00 se la comunicazione viene presentata oltre il 61° ed entro il 90° giorno dalla scadenza;

- euro 100,00 se la comunicazione viene presentata oltre il 90° giorno dalla scadenza ed entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza;
- euro 300,00 se la comunicazione non viene presentata o viene presentata oltre il 31 dicembre dell'anno di scadenza.

Anche per il 2019, si possono inviare detti dati, senza incorrere in sanzioni, anche oltre la scadenza del 31 luglio e fino al primo ottobre.

Se i dati vengono però trasmessi oltre il 31 luglio 2019 la rata “acconto” di settembre verrà calcolata sulla base dei dati dichiarati l'anno scorso. Eventuali differenze, in più o in meno, saranno recuperate con la rata di dicembre.

Prossime scadenze versamenti

- **16 luglio 2019:** - **quarta rata** pari al 20% dei contributi minimi e maternità (comunicazione già inviata dalla CNPR all'iscritto via PEC).
- **16 settembre 2019:** - **acconto** “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
- **16 ottobre 2019:** - **quinta rata** pari al 20% dei contributi minimi e maternità.
- **16 dicembre 2019:** - **saldo** a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare

Modalità di versamento

I contributi dovuti all'Associazione posso essere versati in tre modalità:

- pagamenti tramite piattaforma Pago on line;
- pagamenti tramite modello F24;
- pagamenti tramite bonifico (diverso da Pago on line).

Di seguito si riportano le istruzioni per ogni modalità di pagamento.

Pagamenti tramite piattaforma Pago on line (Area Riservata)

Una volta autenticati nell'Area Riservata del Portale web dell'Associazione e selezionata la voce di menù 'SERVIZI PAGAMENTI ON-LINE ->PagOnLine' sarà possibile procedere al pagamento dei contributi dovuti tramite 'Carta di Credito (Visa\Mastercard)', 'Carta di Credito convenzionata' oppure tramite il servizio 'MyBank'.

La piattaforma dei pagamenti on line permette anche il 'Pagamento rateale (con addebito SDD)' dei contributi riferiti ad anni pregressi.

Pagamenti tramite modello F24

Possono essere effettuati mediante il canale Entratel utilizzando le proprie credenziali di accesso, ovvero compilando il modello F24 sulla pagina web del proprio servizio "Home Banking". Con il modello F24 si possono pagare i contributi utilizzando eventuali importi a credito di altra natura.

E' necessario accedere alla "Sezione altri enti Previdenziali e Assicurativi":

Il campo "codice ente":



A diagram showing a blue arrow pointing down to a light blue rectangular box labeled "codice ente". Below the box is a white input field with three vertical lines indicating digit positions.

va compilato con 0010.

Il campo "codice sede", "codice posizione" e "importi a credito compensati" (della sezione):



A diagram showing three light blue rectangular boxes, each with a blue arrow pointing down to it. The first box is labeled "codice sede" and has a white input field with two horizontal lines. The second box is labeled "codice posizione" and has a white input field with two horizontal lines. The third box is labeled "importi a credito compensati" and has a white input field with two horizontal lines and a small vertical line on the right side.

non vanno compilati.

Nel campo "periodo di riferimento":



A diagram showing a light blue rectangular box labeled "periodo di riferimento:". Below the label are two white input fields. The first field is labeled "da mm/aaaa" and the second field is labeled "a mm/aaaa". Each field has two vertical lines indicating digit positions.

va inserito il periodo di competenza del contributo da versare, nel formato MM/AAAA (due numeri per il mese e quattro per l'anno).

Pagamenti tramite bonifico (diverso da Pago on line)

Non tutte le banche aderiscono al circuito My Bank utilizzato sulla piattaforma “Pago on line”. E’ sempre possibile pagare i contributi anche con bonifico ordinario.

L’Iban è il seguente: IT 91 A 01030 03200 000006312617.

La causale che va specificata nel bonifico deve essere così composta:

codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)

(Esempio: SPZLRT77L18D488P E075 012018 122018)